



**Federazione Italiana  
Gestori Impianti Stradali Carburanti**  
Piazza G.G. Belli 2 – 00153 Roma  
+39 06 5866351  
[figisc@confcommercio.it](mailto:figisc@confcommercio.it)  
[www.figisc.it](http://www.figisc.it)

**Presidente Bruno BEARZI**  
+39 342 3606229

**Ill.o Sen. ADOLFO URSO**  
**Ministro delle imprese e del Made in Italy**  
Via Molise, 2 – 00187 Roma  
[segreteria.ministro@mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mise.gov.it)

**Ill.mo On.le MASSIMO BITONCI**  
**Sottosegretario al Ministero delle imprese e del Made in Italy**  
Via Molise, 2 – 00187 Roma  
[bitonci\\_m@camera.it](mailto:bitonci_m@camera.it)

**Ill.mo Dott. GIANFRANCESCO ROMEO**  
**Ministero delle Imprese e del Made in Italy**  
**Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica**  
Via Molise, 2 - 00187 Roma  
[dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it)

Roma, 10 luglio 2023  
**Ufficio del Presidente**

Oggetto:

**Circolare Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 3729 del 5 luglio 2023, recante Note esplicative al Decreto 31 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge n. 5 del 14 gennaio del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 23 del 10 marzo 2023. – RICHIESTA INTEGRAZIONI**

*Ill.mi Signor Ministro, Signor Sottosegretario, Signor Direttore*

la scrivente organizzazione di categoria, **FIGISC Confcommercio**, che rappresenta i gestori degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, evidenzia alle S.S.L.L. che **persistono elementi di criticità circa gli adempimenti a carico dei gestori** connessi al decreto-legge *“Trasparenza Prezzi”* nonostante sia stata emanata la Circolare n. 3729 citata in oggetto, sulla quale era stata riposta una elevata aspettativa per il chiarimento di alcuni temi operativi che erano stati altresì oggetto di confronto tra il Ministero e le rappresentanze dei gestori.

È ben noto che la norma primaria *“Trasparenza Prezzi”*, all’articolo 1, comma 4, sancisce che in caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata e che, ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni; che **l’accertamento delle violazioni è effettuato dal Corpo della guardia di finanza** e che all’irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto.

Il sistema sanzionatorio è riferito ad una complessa serie di adempimenti per le gestioni degli impianti (comunicazione giornaliera all’Osservatorio dei Prezzi di tutte le variazioni sia in aumento che in diminuzione, comunicazione settimanale anche in caso di invarianza prezzi, esposizione dei prezzi presso gli impianti, ivi incluso dal 1° agosto 2023 giornalmente anche il *“prezzo medio”*), che, **in assenza di disposizioni assolutamente definite e chiare, espongono gli operatori, anche per la molteplicità degli obblighi, all’alea di procedimenti sanzionatori per oggettiva difficoltà degli Organi di controllo di disporre di un quadro di riferimento certo** e di non dovervi, diciamo, *“supplire”* - con tutte le variabili possibili - con interpretazioni soggettive o, al peggio, arbitrarie.

In particolare, su uno dei temi gestionali oggetto di particolare confronto con le organizzazioni dei gestori, la Circolare ha esplicitato la **modalità di applicazione dell’articolo 8, comma 2**, del Dm: 31 marzo 2023, nei seguenti termini: **«Non costituisce violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita. Al riguardo, si intendono esonerati dall’aggiornamento del cartello del prezzo medio gli esercenti che svolgono la vendita secondo la modalità servita nei giorni festivi, e se diverso, nel giorno di riposo settimanale e, altresì, quando l’impianto è da intendersi chiuso secondo la legislazione regionale di settore. A titolo esemplificativo, nel caso in cui gli impianti effettuino il turno domenicale o festivo con la presenza dell’esercente sono tenuti ad aggiornare il cartello del prezzo medio, mentre sono esonerati dall’aggiornamento, nel giorno feriale di recupero del turno domenicale o festivo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.»**;

Questa formulazione – a giudizio della scrivente – lascia ancora dubbi interpretativi rispetto agli obblighi del gestore dell’impianto in relazione all’esposizione del cartello del *“prezzo medio”* **quando nell’impianto non sia presente il gestore o, altresì, non sia disponibile il dispositivo comunicativo**, ossia, a titolo di esempio,

- a) **nella giornata o mezza giornata di riposo settimanale,**
- b) **nei periodi di effettuazione delle ferie,**
- c) **nei casi documentati di impedimento a causa di forza maggiore quali malattia et similia,**
- d) **nei casi di guasti tecnici dei sistemi comunicativi dell’impianto;**

e) stanti i tempi ristretti di entrata in vigore dell'obbligo, la mancata o tardiva messa in disponibilità del cartello stesso da parte della proprietà degli impianti al gestore che lo esercisce.

La definizione di *“sospensione dell'attività di vendita”* quale unica causale perché la mancata esposizione del cartello del *“prezzo medio”*, non risolve il rischio della ambiguità interpretativa, laddove si pensi che l'assenza motivata del gestore comporta una sospensione della vendita nella modalità *“servito”*, non estesa necessariamente alla modalità *“self”*.

Pertanto, miglior definizione di quella fornita in Circolare si avrebbe laddove si chiarisse che *“il mancato aggiornamento del cartello non costituisce violazione in tutte le fattispecie in cui l'impianto è da intendersi chiuso per turno di riposo o per ferie secondo la legislazione regionale di settore, ovvero ricorrano oggettivi impedimenti di forza maggiore alla presenza del gestore sull'impianto, ovvero nelle more della messa in disponibilità del cartello da parte dei proprietari degli impianti ai gestori che li eserciscono”*.

Quanto in precedenza esposto non esaurisce – sempre a giudizio della scrivente, ma in genere anche di altre rappresentanze di categoria – tutti gli altri aspetti relativi alla pratica gestione dei contenuti del D.M. 31 marzo 2023, quali, semplificativamente:

- 1) la valutazione da parte degli Organi di controllo della conformità dell'esposizione del cartello del *“prezzo medio”* all'interno dell'impianto, temperando sia la esigenza di garantirne la visibilità ad informazione dell'utente che quella della sicurezza del sito;
- 2) la necessità di consultare per acquisire il dato del *“prezzo medio”* una piattaforma diversa da quella del sito dell'Osservatorio dei Prezzi,

ed altri aspetti minori.

Rimangono altresì intonse le motivazioni generali che hanno indotto la scrivente Federazione (unitamente ad altra sigla) a adire al ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (N. 09552/2023), che si esprimerà sulla richiesta di sospensione del D.M. 31 marzo 2023 in Camera di Consiglio in data 26 luglio 2023, nonché le valutazioni critiche già avanzate sulla reale efficacia della soluzione del *“cartello”*, quale prevista dal decreto-legge 5/2023, nonché, infine, la sintonia con le posizioni espresse da AGCM al tempo e recentissimamente ribadite nella conclusioni della indagine conoscitiva IC 54/2023, anche in ordine al giudizio AGCM su *«Strumenti come l'app di recente prevista dal decreto-legge 5/2023 ... da salutare con favore, in particolare qualora consentano all'utente di impostare una ricerca sulla base di propri criteri di scelta»*.

Ma a prescindere da quanto appena sopra, costituendo la norma ormai un dato di fatto cui doversi conformare, appare necessario che, all'avvio ormai imminente del nuovo regime, almeno sia sgombrato il campo da incertezze interpretative che darebbero la stura ad infiniti contenziosi ed improprie penalizzazioni della categoria, soprattutto se – nel periodo feriale in cui di consueto si accendono polemiche speciose su *“speculazioni sui prezzi”*, o, peggio, se di dovesse riattivare una spirale negativa dei prezzi internazionali con effetto sui prezzi nazionali alla pompa – si dovesse nuovamente ricorrere, per ragioni mediatiche, a campagne di controllo capillare, con un quadro normativo-attuativo di *“libera interpretazione”*.

In attesa di riscontro, ringraziando per l'attenzione, si ribadisce la più ampia disponibilità al confronto e si porgono distinti saluti

Il Presidente Nazionale FIGISC CONFCOMMERCIO  
Bruno BEARZI

